

## Indice

---

<b>Definizioni</b> .....	pag. 2
<b>Norme che regolano l'assicurazione in generale</b> .....	pag. 6
<b>Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto</b> .....	pag. 15
Le Prestazioni .....	pag. 15
Le Limitazioni .....	pag. 17
Il Sinistro .....	pag. 18
Le Condizioni Speciali R.C. Auto .....	pag. 20
<b>Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto</b> .....	pag. 29
Norme comuni a tutti i settori Rischi Diversi Auto .....	pag. 29
Settore Incendio .....	pag. 30
Settore Furto .....	pag. 30
Le Limitazioni .....	pag. 31
Le Condizioni Particolari Rischi Diversi Auto .....	pag. 32
Norme che regolano i casi di sinistro: settori Incendio e Furto .....	pag. 34
Le Assicurazioni Speciali – Gruppo 1) – 2) .....	pag. 39
<b>Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale</b> .....	pag. 46
Premessa .....	pag. 46
La Portata dell'assicurazione .....	pag. 46
Il Sinistro .....	pag. 49
<b>Norme che regolano le prestazioni di Assistenza</b> .....	pag. 51
Premessa .....	pag. 51
Definizioni .....	pag. 51
Le Prestazioni in generale .....	pag. 52
Le Prestazioni .....	pag. 54
La Richiesta di Assistenza .....	pag. 60
<b>Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro</b> .....	pag. 61
<b>Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza</b> .....	pag. 64
<b>Mod. 9045 - Informativa sulla "privacy"</b> .....	pag. 65

## Definizioni

---

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Antifurto:** impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche e/o meccaniche atte a permettere la localizzazione del veicolo sottratto, ovvero ad impedire l'avviamento del motore, il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.
- Appropriazione indebita:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.
- Assicurato:**
- nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
  - negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- Audiovisivi:** autoradio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefononi, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
- AXA:** AXA Assicurazioni S.p.A.
- Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (per le autovetture la Classe C.U. è equivalente alla vecchia classe di merito CIP 93).
- Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005):** il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
- Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno

## Definizioni

---

indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- Furto:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
- GPS:** il Global Positioning System consiste in un sistema di navigazione basato su di una rete di 24 satelliti a circa 20.000 km di altitudine ed in sei diverse reti orbitali. La rete orbitale di questi satelliti permette la ricezione del segnale ovunque nel mondo, in ogni momento e con qualsiasi tempo atmosferico. Un ricevitore GPS comparando i dati trasmessi da almeno tre satelliti, è in grado di definire la Latitudine e Longitudine della propria posizione.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Indennizzo:** la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
- Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali AXA presta l'assicurazione.
- M.C.T.C.** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- Optionals:** ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi.
- Parti:** il Contraente e AXA.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

## Definizioni

---

<b>P.R.A.:</b>	il Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Premio di polizza:</b>	è quella parte del premio di polizza sempre dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Premio di regolazione:</b>	è quella parte del premio calcolata in base ai chilometri percorsi in più, rilevati dal sistema satellitare GPS, rispetto al limite massimo della fascia chilometrica dichiarata dal cliente
<b>Proprietario del veicolo:</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Provvedimento CIP 93:</b>	la Deliberazione 5 maggio 1993 del Comitato Interministeriale Prezzi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'8 maggio 1993.
<b>Rapina:</b>	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>R.C.A.:</b>	abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dagli artt. 122 e segg. D.Lgs. n. 209/2005.
<b>Regolamento:</b>	il regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 973/1970) sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Risarcimento:</b>	somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento diretto:</b>	procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n.254 del 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del D.Lgs. n. 209/2005.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scasso:</b>	rottura, effrazione, manomissione.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	a) in tutti i settori di rischio, eccetto la Tutela Legale: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; b) nel settore Tutela Legale: il fatto dannoso e/o la controversia

## Definizioni

---

per cui è prevista l'assicurazione.

- Sistema (rilevatore o impianto) satellitare:** contatore satellitare approvato da AXA che registra i dati (tempo, chilometri percorsi, ecc.) e trasmette i dati utili ai fini assicurativi per il calcolo del premio variabile e - quando prevista - per la localizzazione del veicolo in caso di furto, rapina, ecc.
- Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da AXA e rese note al pubblico.
- Tutela Legale:** l'assicurazione di tutela legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
- Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
- Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 1 - Installazione del sistema satellitare GPS**

Per sottoscrivere Protezione Autogiovani è necessario che l'autovettura assicurata sia dotata di impianto rilevatore satellitare GPS approvato da AXA ed installato presso uno dei centri specializzati elencati da AXA.

Nel caso in cui l'autovettura non sia dotata di tale sistema, il Contraente avrà 10 giorni dalla data di effetto della polizza, per la sua installazione.

Superato questo termine per cause diverse da forza maggiore è prevista una penale pari ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo indicato in polizza per ogni giorno di ritardata installazione oltre il 10° giorno.

AXA si riserva la facoltà di effettuare controlli sul sistema satellitare GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento e per la corretta tariffazione con il minor disagio possibile all'Assicurato.

Per la corretta applicazione di Protezione Autogiovani è condizione necessaria che l'impianto satellitare GPS non sia disattivato (es. stacco batteria). Se da controlli si rilevi che il sistema rilevatore satellitare GPS è stato manomesso o disattivato tutti i giorni successivi, fino a quando non sarà riattivato il sistema, verranno tariffati a titolo di penale in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto in polizza.

I costi dell'eventuale contratto di tele sorveglianza, i costi di installazione, manutenzione o trasferimento su altro veicolo del sistema satellitare GPS sono sempre a carico del cliente (Assicurato/Contraente).

### **Art. 2 - Guasto del sistema GPS (vedi anche Art. 24)**

Il guasto o malfunzionamento del sistema GPS è, di norma, segnalato automaticamente alla centrale operativa e conseguentemente segnalato anche all'Assicurato.

Successivamente alla comunicazione il cliente dovrà recarsi presso un centro assistenza specializzato tra quelli elencati da AXA per il ripristino del sistema.

Tutti i giorni successivi al verificarsi del guasto o malfunzionamento del sistema satellitare GPS fino al giorno di ripristino e/o di riattivazione del sistema verranno tariffati a titolo di penale per ritardata manutenzione in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa, salvo un abbuono pari a 14 giorni annui di disattivazione (per guasto o malfunzionamento). Tale abbuono di 14 giorni annui è il periodo previsto al fine di consentire il corretto ripristino del sistema satellitare GPS. Pertanto, in caso di guasto o malfunzionamento si consiglia di recarsi il prima possibile presso uno dei centri specializzati elencati da AXA affinché la risoluzione del problema tecnico avvenga entro il periodo di abbuono.

Qualora l'Assicurato cambi veicolo ed intenda trasferire sul nuovo autoveicolo il sistema satellitare GPS, si consiglia di recarsi presso uno dei centri specializzati elencati da AXA poco prima di ritirare il nuovo veicolo affinché lo smontaggio e la conseguente disattiva-

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

zione avvenga immediatamente prima della successiva attivazione sul nuovo veicolo, entro il periodo di abbuono. Per la successiva installazione si applica quanto previsto all'Art. 1 - "Installazione del sistema satellitare GPS". Il costo di manutenzione, riparazione o sostituzione del sistema satellitare GPS è a carico del cliente (Assicurato/Contraente) salvo che venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore (es. qualora il costo dell'assistenza tecnica risulti già compreso nel canone annuo).

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si applichi l'art. 144 del D.Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni), AXA esercita il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni (derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno) previste dalla citata norma.

Il Contraente è tenuto a dichiarare il Codice Fiscale, la Provincia di residenza e Codice di Avviamento Postale del proprietario persona fisica (o locatario in caso di Leasing) del veicolo assicurato e a comunicarne eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

### **Art. 4 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto ad AXA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 5 - Pagamento e regolazione del premio**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da AXA che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio R.C.A. è composto da un **premio di polizza** determinato in base al profilo di rischio dell'Assicurato, del veicolo nonché dalla fascia di chilometri annui dichiarata dal

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

cliente e da un **premio di regolazione** calcolato in base ai chilometri percorsi in più, rilevati dal sistema satellitare GPS installato sull'autovettura, rispetto al limite massimo della fascia dichiarata/prevista in polizza.

Il premio di polizza (così come la parte versata a titolo di imposta ed altri eventuali oneri stabiliti per legge) si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA, anche se ne è stato concesso il frazionamento, e pertanto non è rimborsabile, salvo quanto previsto dall'Art. 10 - "Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato".

Al momento della sottoscrizione della polizza, il premio è determinato in base alle dichiarazioni del Contraente in funzione dei parametri del rischio e della fascia di chilometri annui di percorrenza dichiarata. Il relativo importo sarà quindi determinato esclusivamente in base alle dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente e, pertanto, suscettibile di variazioni che potranno essere riconosciute, attraverso sistema GPS, solo al termine del periodo assicurativo (regolazione del premio).

Unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) dato che l'effettivo utilizzo del veicolo viene rilevato (dal sistema GPS) ed elaborato 2 mesi prima della scadenza annuale, lo stesso viene automaticamente riparametrato in misura direttamente proporzionale (per comprendere gli ultimi 2 mesi della polizza) con un tasso chilometrico pari a quello effettivamente misurato nei mesi precedenti.

Se, ad esempio, il sistema GPS avrà rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, verranno aggiunti ulteriori 2.000 chilometri (1.000 per ogni mese non rilevato) per un totale di 12.000 chilometri.

Al termine del periodo di rilevazione chilometrica (tramite dispositivo GPS installato sull'autovettura), al momento della sostituzione del veicolo (se effettuata prima della scadenza di polizza) o in concomitanza di qualsivoglia annullamento del contratto, sarà calcolato un premio di regolazione determinato in funzione dei chilometri percorsi in più per il costo aggiuntivo di ogni chilometro percorso oltre la fascia chilometrica dichiarata dal cliente.

Alla scadenza annuale della polizza, (o alla eventuale sostituzione del veicolo), AXA calcolerà il premio R.C.A. di regolazione:

a) **UTILIZZO CHILOMETRICO EFFETTIVO SUPERIORE AL DICHIARATO** - qualora i chilometri rilevati dal sistema GPS siano maggiori rispetto alla fascia di chilometri annui dichiarati in polizza, il Contraente dovrà corrispondere un conguaglio (Km. percorsi in più per il costo aggiuntivo di ogni Km. percorso oltre la fascia chilometrica dichiarata). In ogni caso il Contraente non è soggetto al pagamento di un premio R.C.A. annuo superiore a quello massimo previsto in polizza.

Il versamento della somma dovuta a titolo di premio di regolazione deve essere effettuato nei 30 giorni successivi alla comunicazione scritta di AXA sul premio dovuto.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

Il premio variabile di regolazione è comunque dovuto dal Contraente anche nel caso di disdetta del contratto od altro caso in cui non vi sia rinnovo della polizza con AXA.

Per gli anni successivi al primo (sempre che i chilometri percorsi non siano inferiori al limite della 1° fascia cioè 5.000 chilometri annui) il premio fisso R.C.A. di rinnovo (c.d. quietanzamento) è adeguato automaticamente alla fascia di chilometri annui di percorrenza rilevati nell'anno precedente (ferma una tolleranza rispetto al limite superiore di fascia pari a 500 Km.).

Nel caso di variazione del premio di rinnovo (c.d. quietanzamento) per adeguamento automatico della fascia di chilometri annui o per altro motivo contrattualmente previsto varierà conseguentemente sia il premio di polizza R.C.A. sia il premio di regolazione (cioè il premio R.C.A. aggiuntivo per ogni Km. percorso oltre i chilometri annui dichiarati) sia il premio R.C.A. annuo massimo.

- b) **UTILIZZO CHILOMETRICO EFFETTIVO INFERIORE AL DICHIARATO** -Non è previsto rimborso del premio R.C.A. per i chilometri in meno effettuati rispetto alla fascia di chilometri dichiarati. In tal caso resta invariata la fascia di chilometri annui di percorrenza previsti in polizza per l'annualità successiva.

AXA ha diritto di recuperare il premio di polizza complessivo, anche in via giudiziale nei confronti del Contraente in caso di mancato pagamento del premio dovuto.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Adeguamento della tariffa**

Qualora AXA intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### **Art. 8 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (tra i quali: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

AXA, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., AXA risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato alla immediata restituzione della Carta Verde ad AXA; AXA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e dal successivo Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa".

### **Art. 9 - Variazione del rischio - Trasferimento della proprietà del veicolo (per l'installazione del sistema satellitare GPS si rinvia agli Artt. 1 e 2)**

Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad AXA indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

- a) **Trasferimento con sostituzione veicolo.** Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione del premio fisso, si procede al conguaglio del prem. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 5 - "Pagamento e regolazione del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale AXA stabilisce le nuove condizioni di garanzia.

Il nuovo veicolo dovrà essere equipaggiato con un sistema satellitare GPS autorizzato da AXA; valgono, in difetto, le disposizioni contenute nell'Art. 1 - "Installazione del sistema satellitare GPS".

Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito "Bonus/Malus" in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

- b) **Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione.** Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione ad AXA.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione (compresa eventuale regolazione premio); è tenuto altresì alla restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta verde. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.

AXA previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa al momento della cessione, con eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiara di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA provvederà all'annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- c) **Trasferimento con annullamento del contratto.** Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione ad AXA.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione (compresa l'eventuale regolazione premio); è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e AXA su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o ad AXA.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, AXA restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all'Agenzia o ad AXA il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

### **Art. 10 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente può fornire come documentazione in sostituzione dell'attestazione del P.R.A. il certificato di presa in carico (di cui agli artt. 5 del D.Lgs. 24/6/2003, n. 209) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nei predetti casi di cessazione del rischio, il contratto si risolve ed AXA su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o ad AXA.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, AXA procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso l'Assicurato - fermi il Contraente e il proprietario assicurato - che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito "Bonus/Malus" già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A., attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita da AXA.

### **Art. 11 - Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione**

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 - "Adeguamento della tariffa", in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

### **Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005).

Nei casi predetti di sottrazione del veicolo il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne immediatamente notizia ad AXA fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

AXA restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita, su richiesta del Contraente, dietro presentazione dell'originale della denuncia di furto totale (o rapina o appropriazione indebita o altro reato che comporti la circolazione contro la volontà dell'Assicurato) rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita da AXA).

L'Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso AXA stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio per assicurare la R.C.A. dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto (o direttamente ad AXA).

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

In tali circostanze AXA è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita da AXA).

Qualora l'Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data di sottrazione del veicolo.

Il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia della denuncia rilasciata dall'Autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.

### **Art. 13 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da AXA.

### **Art. 14 - Tutela della privacy**

I dati raccolti tramite il sistema satellitare GPS (chilometraggio, aree e fasce orarie di percorrenza) potranno essere utilizzati da AXA al solo fine della valutazione dei parametri necessari per la corretta tariffazione dell'assicurazione del cliente, saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario alla suddetta tariffazione e verranno trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni).

### **Art. 15 - Foro competente**

Foro competente è quello definito dalle norme di Legge in vigore.

### **Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge**

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

# Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

## LE PRESTAZIONI

### Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

AXA assicura, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni" e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,<sup>00</sup> per sinistro.

AXA inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia - lettere a), b) e c) - nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- b) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- c) nel caso di autoveicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici.

### Art. 18 - Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, AXA rilascia al Contraente e/o al proprietario (o locatario in caso di leasing), l'attestazione dello stato del rischio che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche).

Tale attestazione fornisce l'informazione sulla sinistrosità. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell'attestazione dello stato del rischio, l'Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

Contraente entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l'assicuratore deve consegnare al Contraente l'attestazione dello stato del rischio. In tale impegno è partecipe l'Agenzia, per il rilascio di duplicati dell'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

AXA non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa assicuratrice che l'ha rilasciata. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Contraente volesse assicurare il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicuratrice, egli dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, la validità dell'ultimo attestato di rischio è posticipata fino ad un massimo di 5 anni (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) a condizione che il Contraente abbia dichiarato di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto (artt. 1892 e 1893 C.C.)

Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l'Assicurato proprietario.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

### LE LIMITAZIONI

#### Art. 19 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante (verso il Contraente e l'Assicurato):

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni", AXA eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

### IL SINISTRO

**Art. 20 - Modalità per la denuncia di sinistri** (si veda anche quanto previsto dall'Appendice R.C.A. sulla disciplina del risarcimento diretto - D.P.R. n. 254/2006)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o direttamente ad AXA, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente; i veicoli coinvolti con le rispettive targhe, nonché se noti gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro, nonché se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia locale o municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137 nonché secondo quanto previsto dagli artt. 143, 148 e 149 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni").

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché, nell'invio di documentazione o atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1915 C.C.

### Art. 21 - Gestione delle vertenze

AXA assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

## **Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto**

---

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale. In questa sede, ove è possibile per l'indagato, ai sensi di legge, nominare fino a due legali, l'Assicurato può nominare un legale designato da AXA, i cui compensi saranno a carico della stessa sino all'atto di tacitazione dei danneggiati, tenendolo come difensore esclusivo od affiancandolo a un suo eventuale legale di fiducia.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente ad AXA gli atti processuali che gli venissero notificati.

AXA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

### LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO

(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)

#### C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

AXA, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

AXA conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,<sup>00</sup> per sinistro, nei confronti del solo conducente.

#### F) Bonus-malus

(Sempre operante per autovetture)

- 1) DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA - La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio sia per il premio di polizza che per il premio di regolazione, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti dal comma seguente, e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

**Classi di merito AXA e coefficienti di premio (tariffa affari nuovi)**

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,530	10	0,841
2	0,567	11	0,891
3	0,595	12	0,944
4	0,631	13	1,029
5	0,668	14	1,155
6	0,700	15	1,498
7	0,707	16	1,943
8	0,749	17	2,378
9	0,794	18	2,997

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- 2) PERIODI DI OSSERVAZIONE - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
  - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

- 3) CLASSE DI INGRESSO - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) se relativo a:

a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta,

oppure:

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'atto di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Tuttavia qualora il proprietario sia una persona fisica con età superiore o uguale a 26 anni ed inferiore o uguale a 30 anni ed abbia conseguito la patente di guida da almeno 3 anni (patente B o superiore) il contratto è assegnato alla classe di merito AXA 12 (ferma la classe C.U. 14). In tal caso, per poter fruire dell'assegnazione alla classe interna 12 occorre avere, al momento della stipulazione del contratto, i requisiti sopra indicati e presentare, oltre alla documentazione prevista, la patente di guida del proprietario del veicolo assicurato.

- 4) NUOVO CONTRATTO RELATIVO AD ULTERIORE VEICOLO (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) - Unicamente per il Contraente consumatore, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (cioè immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. AXA o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla stessa classe di merito interna AXA e la stessa classe C.U. prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Al fine del mantenimento della classe C.U. , per la stipulazione del contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (cioè immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario), il Contraente che proviene da altra Compagnia assicurativa è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

complementare o certificato di proprietà nonché l'ultimo attestato di rischio in originale conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'Art. 18 – Attestazione dello stato del rischio).

Qualora il Contraente risulti proprietario/Intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, per la corretta applicazione della suddetta disposizione si dovrà fare riferimento all'autovettura avente la classe di merito più favorevole.

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A. con altro prodotto Auto, che prevede diverse classi di merito interne AXA (ovvero l'assegnazione alla classe interna AXA 1 se l'attestazione prevede una classe AXA in "superbonus") al contratto è assegnata all'atto della stipulazione la classe interna AXA più favorevole per l'Assicurato in base a quella indicata nell'attestazione stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.

- 5) VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON FORMA TARIFFARIA DIVERSA - Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus" (es. "Assicurazione con franchigia fissa" senza variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri), il Contraente deve presentare l'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato.
- 6) VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA CON ALTRA COMPAGNIA - Nel caso in cui il contratto stipulato con AXA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal precedente assicuratore, ed in particolare della classe di conversione universale C.U. ivi indicata e dell'eventuale sinistrosità pregressa in essa riportata.

Sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione dello stato del rischio e dell'eventuale sinistrosità pregressa, il contratto è assegnato in base a quanto previsto dalla seguente tabella "Classe di merito AXA Protezione Autogiovani di assegnazione":

### Classe di merito Bonus/Malus di assegnazione

<b>Classe C.U.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Classe AXA</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

Nel caso in cui il contratto stipulato con AXA si riferisca a veicolo già assicurato con AXA con altro prodotto Auto, al contratto è assegnata all'atto della stipulazione la medesima classe interna AXA di assegnazione indicata nell'attestazione qualora più favorevole per l'Assicurato (ovvero l'assegnazione alla classe interna AXA 1 se l'attestazione prevede una classe AXA in "superbonus"); altrimenti al nuovo contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto delle regole sopra indicate secondo quanto previsto dalla precedente tabella.

In mancanza della consegna dell'attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

7) ATTESTAZIONE DI RISCHIO RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 12 MESI E CON VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto della classe C.U. indicata nell'attestazione ovvero alla classe d'ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio o successivamente (come previsto dall'Art. 18 – Attestazione dello stato del rischio).

8) VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il Contraente è tenuto ad esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 12 mesi ed a sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo.

9) VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON COMPAGNIA IN LIQUIDAZIONE - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore.

In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

- 10) REVISIONE CLASSE DI MERITO - L'assegnazione alla classe di merito 18, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché, ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) sarà rimborsata da AXA - su richiesta del Contraente stesso - entro la data di scadenza del contratto oppure nel caso di rinnovo del contratto potrà essere conteggiata sull'ammontare del premio della nuova annualità.
- 11) VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO ALL'ESTERO - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe d'ingresso, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione sulla sinistrosità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale secondo i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.  
La dichiarazione dell'assicuratore estero si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 12) VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA ASSICURATRICE - Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura per uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo assicurato presso altra impresa assicuratrice e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall'attestazione dello stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
  - venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
  - non sia trascorso più di un anno dalla data del furto (fermo restando quanto previsto dall'Art.18 - Attestazione dello stato del rischio).
- 13) EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO - Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona AXA abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta "Tabella delle regole evolutive".

**Tabella delle regole evolutive**

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

14) REGOLE EVOLUTIVE - Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del tredicesimo comma.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus-Malus" in corso con AXA che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- 15) SINISTRO ELIMINATO - AXA qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 16) SINISTRO SENZA SEGUITO E CONTRATTO CESSATO - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 17) RIAPERTURA DI UN SINISTRO SENZA SEGUITO - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 18) FACOLTÀ DI RIMBORSO - È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa tabella offrendo ad AXA, ad ogni scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con la Compagnia, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
- 19) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO - In caso di sostituzione in corso d'anno del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
- La sostituzione del contratto, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché, non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si verifichi cambio di settore tariffario.
- La sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario consente il mantenimento della classe di merito maturata purché, non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.
- 20) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente) o di sua consegna in conto vendita.
- In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- 21) FURTO DEL VEICOLO - In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata purché, quest'ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto e non si verifichi cambio di settore tariffario.
- 22) RITROVAMENTO VEICOLO RUBATO - Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe d'ingresso.
- 23) RITROVAMENTO DOPO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
- 24) PLURALITÀ DI INTESTATARI - Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi sussiste in capo a quest'ultimo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e successiva intestazione del nuovo veicolo ad uno solo di essi).

### H) Traino di rimorchio con targa propria

Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

### O) Deroga al tacito rinnovo

A deroga dell'Art. 11 - "Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

### V) Polizza con vincolo

#### ♦ Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto AXA si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### ◆ **Veicoli locati in leasing (locazione finanziaria)**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo, AXA si impegna nei confronti della Vincolataria stessa:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che AXA potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria stessa con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

# Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

## NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI RISCHI DIVERSI AUTO

### **Art. 22 - Somma assicurata (vedi anche Art. 30 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)**

Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza nonché del sistema satellitare GPS (se acquistato dall'Assicurato) e, se assicurati, degli eventuali audiovisivi.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:

1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "**Valore a Nuovo**",

ovvero

2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "**Valore Commerciale**".

### **Art. 23 - Adeguamento del valore assicurato e del premio**

AXA si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato, se previsto, pubblicato sulla rivista "Quattroruote – Auto usate" e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 7 - "Adeguamento della tariffa" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### **Art. 24 - Guasto del sistema GPS**

Il guasto o malf funzionamento del sistema GPS che svolge anche la funzione di antifurto satellitare è, di norma, segnalato automaticamente alla centrale operativa e conseguentemente segnalato anche all'Assicurato. Successivamente alla comunicazione il cliente dovrà recarsi, al più presto, presso un centro assistenza specializzato tra quelli elencati da AXA al fine di provvedere alla riparazione o ripristino del sistema.

Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato non venga portato presso un centro specializzato, le garanzie Furto e Rapina devono considerarsi prestate con uno scoperto del 30% sull'indennizzo, fino al momento di ripristino della funzionalità dell'antifurto satellitare.

Il costo di manutenzione, riparazione o sostituzione del sistema satellitare con funzione di antifurto satellitare GPS è a carico del cliente (Assicurato/Contraente) salvo che venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore (es. qualora il costo dell'assistenza tecnica risulti già compreso nel canone annuo).

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **SETTORE INCENDIO**

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell'Art. 27 - "Esclusioni", l'assicurazione è operante - senza scoperto né franchigia - anche per i danni da incendio verificatisi in conseguenza di atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

### **SETTORE FURTO**

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.

### LE LIMITAZIONI

#### Art. 27 - Esclusioni

Per tutte le garanzie Rischi Diversi Auto l'assicurazione non comprende:

- a) i danni agli audiovisivi, salvo, se operante, quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6);
- b) i danni (salvo quanto previsto dalla garanzia incendio) verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché, il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- d) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
- e) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- f) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- g) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- h) i danni ai cassoni scarrabili;
- i) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **LE CONDIZIONI PARTICOLARI RISCHI DIVERSI AUTO**

(Valide quando espressamente richiamate in polizza o, se indicato in polizza il tipo anti-furto presente sul veicolo, integranti la descrizione del rischio assicurato)

#### **Antifurto satellitare GPS (Cond. Part. 1a)**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da impianto satellitare con funzione di antifurto satellitare GPS approvato da AXA ed installato presso uno dei centri specializzati elencati da AXA, in ottemperanza di quanto previsto dall'Art.1 - "Installazione del sistema satellitare GPS".

Nel caso in cui l'autovettura non sia ancora dotata di impianto con funzione di antifurto satellitare GPS, il Contraente ha 10 giorni di tempo, decorrenti dal momento della data di effetto della polizza, per l'installazione sul veicolo assicurato dell'antifurto satellitare e per l'attivazione del contratto di telesorveglianza; non è prevista l'applicazione dello scoperto del 30% sull'indennizzo (vedi anche quanto previsto dall'Art. 24 - "Guasto del sistema GPS") per mancata operatività del sistema satellitare solo in caso di sinistro furto o rapina avvenuto durante tale periodo di carenza.

L'antifurto satellitare è un sistema che in caso di segnalazione di furto permette di individuare - salvo casi di forza maggiore - l'esatta posizione del veicolo, tramite il ricorso della tecnologia GPS unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza.

Il costo del contratto di telesorveglianza è sempre a carico del Contraente/Assicurato, il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione dell'antifurto satellitare è a carico dell'Assicurato salvo che l'intervento venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore convenzionato (es. qualora il costo dell'assistenza tecnica risulti già compreso nel canone annuo).

Il Contraente per la protezione da antifurto satellitare fruisce per la garanzia furto e rapina di un tariffazione agevolata e si impegna, su eventuale richiesta di AXA, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente); la mancanza di contratto di telesorveglianza costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio".

In caso di sinistro furto o rapina l'Assicurato, su eventuale richiesta di AXA, si impegna a fornire prova scritta - rilasciata dalla centrale di telesorveglianza - dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro, pena l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### Estensione delle garanzie agli audiovisivi (Cond. Part. 6)

A deroga dell'Art. 27 - "Esclusioni", lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto, le garanzie sono estese agli audiovisivi.

L'assicurazione degli audiovisivi ad esclusione dei navigatori satellitari, televisori ed impianti video è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro per autoradio, lettori audio di nastri e/o d-schi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, radiotelefoni.

Per i componenti audio-video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione degli audiovisivi è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro (senza il limite del 5%) sempre che compresi nella somma assicurata (Art. 22 - "Somma assicurata").

### Assicurazione valore a nuovo con premi incendio e furto decrescenti (Cond. Part. 8)

Qualora il Contraente abbia stipulato l'assicurazione con la formula "Valore a nuovo" e la somma assicurata indicata in polizza corrisponda al prezzo di listino della casa costruttrice come previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", i premi Incendio e Furto saranno ridotti, nelle annualità successive a quella di stipulazione del contratto, a condizione che lo stesso sia rimasto invariato nella forma originaria, in conformità alla seguente tabella:

**Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto**

<b>Età del veicolo</b>	<b>Coefficiente di premio</b>
Entro 6 mesi	100
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60
oltre 54 mesi	55

La vetustà del veicolo assicurato viene stabilita con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: SETTORI INCENDIO e FURTO**

#### **Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di AXA prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso ad AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni;

nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici e nei casi analoghi previsti dalle Assicurazioni Speciali o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa. L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### **Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### **Art. 30 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**

Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista "Quattroruote" al momento del sinistro.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

### **Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di sinistro AXA corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula:

#### **1) "Valore Commerciale":**

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del Sinistro, così come previsto dall'Art. 30 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

#### **2) "Valore a nuovo":**

in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. 30- "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari:

- al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi della casa costruttrice e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional ed agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 300,00 per sinistro.

AXA ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire lo stesso con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; AXA ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

### **Art. 32 - Rimborso IVA**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

### **Art. 33 - Controversie - Nomina dei periti**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 34 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 35 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 37 - "Recupero delle cose rubate";
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

AXA si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **Art. 37 - Recupero delle cose rubate**

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo AXA, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà di AXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo ad AXA l'indennizzo ricevuto.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **LE ASSICURAZIONI SPECIALI - Gruppi: 1) - 2)**

(Valide quelle indicate in polizza o previste dal gruppo richiamato in polizza)

#### **Art. 38 - Oggetto dell'assicurazione**

Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.

Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio di patente", c) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 20 e 21 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto.

Relativamente alle garanzie: d) "Rottura dei cristalli", e) "Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici", k) "Danni conseguenti a furto di cose non assicurate", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto.

#### **Gruppo 1)**

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere:

- a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
- b) Neo patentati in attesa di rilascio patente;
- c) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
- d) Rottura dei cristalli.

#### **Gruppo 2)**

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere:

- a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
- b) Neo patentati in attesa di rilascio patente;
- c) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
- d) Rottura dei cristalli;
- e) Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici;
- f) Danni ai bagagli;
- g) Danni indiretti;
- h) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione;
- i) Trasporto in ambulanza;
- j) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale;
- k) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate;
- l) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

- m) Rimborso spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
- n) Spese di dissequestro;
- o) Rimborso delle spese per noleggio di autoveicolo sostitutivo;
- p) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo.

### Art. 39 - Garanzie Assicurazioni Speciali

#### a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni", risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.000,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":

- a) il conducente e il proprietario del veicolo;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### **b) Neo patentati in attesa di rilascio di patente**

AXA, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli.

### **c) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori**

AXA, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.

Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,<sup>00</sup>.

### **d) Rottura dei cristalli**

AXA indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,<sup>00</sup> per sinistro.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

Tuttavia lo scoperto (e relativo minimo) sopra previsto non viene applicato in caso di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - [www.carglass.it](http://www.carglass.it)) convenzionati con AXA, sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante.

### e) **Danni conseguenti ad eventi naturali ed atti vandalici**

- 1) A parziale deroga dell'Art. 27 - "Esclusioni", lettera b), in presenza di operatività della garanzia incendio l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
  - a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
  - b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 27 - "Esclusioni", lettera b), in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione e quelli da incendio) compresi i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con uno scoperto del 10% col minimo di:

- € 200,00 per autovetture fino a 14 CV fiscali;
- € 300,00 per autovetture oltre 14 CV fiscali e tutti gli altri veicoli.

### f) **Danni ai bagagli**

In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

In caso di sinistro, qualora siano intervenute le Autorità competenti, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità e presentare copia del relativo verbale altrimenti dovrà essere opportunamente comprovato il trasporto dei bagagli portati in viaggio.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **g) Danni indiretti**

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso dell'autovettura identificata in polizza.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di una nuova autovettura.

### **h) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione**

AXA rimborsa, fino ad un massimo di € 155,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

### **i) Trasporto in ambulanza**

AXA rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,00 per evento.

### **jj) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale**

AXA rimborsa, fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante.

AXA conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

### **k) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate**

In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### **l) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità**

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, AXA rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,<sup>00</sup> al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,<sup>00</sup> per ogni sinistro.

### **m) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale**

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- 2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Questa garanzia è presta fino a concorrenza di € 150,<sup>00</sup> per ogni sinistro.

### **n) Spese di dissequestro**

Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, AXA assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro.

Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita da AXA si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga AXA solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio e comunque fino a concorrenza di € 500,<sup>00</sup> per sinistro.

### **o) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo**

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, AXA rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo analogo, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo dell'autoveicolo.

Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,<sup>00</sup> per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,<sup>00</sup> per anno assicu-

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

rativo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

### **p) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo**

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sblocco del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,<sup>00</sup> per ogni sinistro.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

### **PREMESSA**

#### **Art. 40 – Gestione sinistri**

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

**INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.**

**Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale**

**con sede in Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA**

**Tel. +39 06 42.115.629 - Fax +39 06 48.70.326**

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### **LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 41 - Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per sinistro convenuto in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 43 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 50 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 48 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

## Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

---

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 48- "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

### Art. 42 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### Art. 43 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;

- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. In caso di attivazione della presente garanzia il massimale di polizza si intende raddoppiato;
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

## Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

---

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

### **Art. 44 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione**

Le garanzie di cui al precedente Art. 43 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

### **Art. 45 - Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
- i) per le controversie nei confronti di AXA, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 43 - "Casi assicurati" relativamente alla procedura del risarcimento diretto;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

### **Art. 46 - Estensione territoriale**

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

### **Art. 47 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

## **IL SINISTRO**

### **Art. 48 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 43 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

### **Art. 49 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 50 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 48 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Art. 51 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

### PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA affidata alla **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.** - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde 800/27.13.43 (solo per l'Italia) Tel. (+ 39) 06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) - Fax 06/47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**. Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### DEFINIZIONI

Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione "Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.

**Centrale Operativa:** la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell'Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

**Guasto:** ogni evento fortuito occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. Non sono considerati guasti la foratura del pneumatico, l'esaurimento della batteria, l'esaurimento del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell'antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. tergicristalli, fari, ecc). L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc.).

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

**Incidente:** ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.

### **LE PRESTAZIONI IN GENERALE**

#### **Art. 52 - Validità delle prestazioni**

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per l'autovettura assicurata.

#### **Art. 53 - Operatività delle prestazioni**

La copertura assicurativa opera per il veicolo assicurato sempre che:

- la richiesta della prestazione avvenga mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. Resta inteso che, nel caso di servizi all'estero, alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

#### **Art. 54 - Estensione territoriale**

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (tra i quali: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.

Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

### Art. 55 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega a AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate.

In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme a AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

### Art. 56 - Esclusioni - Delimitazioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

- a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
- c) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
- d) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazioni a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni - salvo quanto specificamente previsto dalla prestazione d) "Trasporto a seguito di sequestro del veicolo per guida sotto l'influenza dell'alcool";

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

- in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- in conseguenza di veicolo adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

### LE PRESTAZIONI

#### Art. 57 - Oggetto delle prestazioni

##### a) Soccorso stradale (Garanzia valida in Italia e all'estero)

Le seguenti prestazioni sono dovute esclusivamente in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comporti l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni saranno fornite - su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance - anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Depannage:** se, l'autovettura in caso di guasto può essere riparata sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance prende a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese di riparazione e gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.
- **Traino:** se l'autovettura non può essere riparata sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dell'auto presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa quando più vicina, AXA Assistance organizzerà il traino sino all'officina generica più vicina aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso.
- **Recupero difficoltoso:** se l'autovettura è uscita dalla rete stradale e risulta danneggiata in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si oc-

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

cupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare l'auto danneggiata nell'ambito della rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 250,00 per evento.

- **Foratura pneumatico - Esaurimento batteria - Esaurimento carburante:** le prestazioni sopra indicate operano a parziale deroga della definizione di "guasto", anche in caso di foratura pneumatico o esaurimento della batteria o esaurimento carburante, qualora il veicolo si trovi in Italia ad oltre 5 km. dal domicilio abituale dell'Assicurato. Le prestazioni saranno garantite con il limite di 3 volte per anno assicurativo.

Si specifica che:

- la prestazione "Soccorso Stradale" è operante a condizione che l'auto, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (I° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice;
- sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
- in caso di guasto avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa.

### **b) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)**

Qualora, a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente rispettando le condizioni di sicurezza del Nuovo Codice della Strada, sempre che le riparazioni necessitino di almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, AXA Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione per un massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

In caso di furto totale dell'autovettura assicurata, AXA Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un'auto in sostituzione per un massimo di 14 giorni a chilometraggio illimitato (limite già comprensivo delle eventuali 48 ore previste dalla garanzia g) "Rientro o prosecuzione del viaggio").

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

Si specifica che:

- la prestazione verrà erogata solo dopo la richiesta di "Soccorso Stradale" da parte dell'Assicurato alla Centrale Operativa (salvo il caso di furto totale);
- in caso di furto totale, per ottenere la prestazione, l'Assicurato è tenuto ad inviare ad AXA Assistance copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, ricerca guasti, l'attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo;
- il numero massimo di giorni di noleggio è già comprensivo delle eventuali 48 ore previste dalla garanzia g) "Rientro o prosecuzione del viaggio".

La prestazione potrà essere fornita con il limite di 2 volte per anno assicurativo, presso le stazioni di autonoleggio convenzionate e secondo gli orari di apertura delle stesse; secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste delle società di noleggio convenzionate.

Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

La prestazione è fornita alle seguenti condizioni: senza autista; a chilometraggio illimitato; auto di cilindrata 1.200 c.c. (o equivalente); compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

Sono in ogni caso escluse e rimangono a carico dell'Assicurato: le spese di carburante, le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore; i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), i maggiori costi per l'eventuale drop-off (riconsegna del veicolo in un posto diverso da quello di presa in consegna); le spese per assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, le eventuali multe, così come le spese di noleggio per il tempo eccedente i giorni garantiti.

### **c) Estensione del noleggio a tariffe convenzionate (Garanzia valida solo in Italia)**

A seguito della richiesta della prestazione "Auto in sostituzione" la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato si adopererà per verificare la possibilità da parte del noleggiatore di prolungare il noleggio a tariffe convenzionate.

Resta inteso che qualora l'Assicurato decidesse di accettare la proposta del noleggiatore dovrà direttamente con questo stipulare un nuovo contratto di noleggio.

Le spese di noleggio del veicolo sono interamente a carico dell'Assicurato, che regolerà l'importo dovuto direttamente con la società di autonoleggio.

### **d) Spese di albergo (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato in Italia e all'estero)**

Qualora, a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione, il veicolo resti immobi-

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

lizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente l'Assicurato potrà richiedere:

- la prenotazione e sistemazione in albergo per una notte, qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l'immobilizzo del veicolo per più di 24 ore;
- la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 notti, qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l'immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice

AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, con un massimale di € 300,<sup>00</sup> per sinistro e di € 100,<sup>00</sup> per persona e per notte.

Per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, ricerca guasti, l'attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo.

Qualora l'Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della seguente prestazione: "Rientro o prosecuzione del viaggio".

### **e) Trasporto sostitutivo a seguito di infortunio (Garanzia valida solo in Italia)**

A seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione, AXA Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un servizio di trasporto sostitutivo, utilizzabile nei primi 30 giorni successivi alla data dell'incidente da circolazione, qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- almeno un giorno di ricovero ospedaliero con pernottamento;
- l'inabilità alla guida, anche temporanea, superiore a 5 giorni consecutivi e certificata da documentazione medica di pronto soccorso.

L'Assicurato dovrà richiedere alla Centrale Operativa il servizio di trasporto sostitutivo con un preavviso di 5 ore.

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il servizio utilizzando le convenzioni attualmente in essere nei principali centri urbani. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile la Centrale Operativa assisterà l'Assicurato nell'organizzazione dell'itinerario rimborsando, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale previsto.

La prestazione è fornita per 4 corse per sinistro con il limite complessivo di € 50,<sup>00</sup> per corsa e di € 200,<sup>00</sup> per sinistro e di € 600,<sup>00</sup> per anno assicurativo.

Restano a totale carico dell'Assicurato le somme eccedenti il massimale per corsa e per sinistro stabilito in polizza.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

### **f) Trasporto a seguito di sequestro del veicolo per guida sotto l'influenza dell'alcool (Garanzia valida entro 100 Km dal domicilio abituale dell'Assicurato, nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 8,00)**

Se l'Assicurato, sottoposto ad accertamento da parte delle Autorità competenti, sia risultato con un tasso alcolemico superiore alle norme vigenti e l'auto non possa essere guidata da altra persona o fosse posta sotto sequestro, la Centrale Operativa metterà a disposizione un servizio di trasporto per riportare l'Assicurato e gli eventuali passeggeri al domicilio dell'Assicurato.

La prestazione è fornita una volta per anno assicurativo ed entro il massimale di € 175,<sup>00</sup> per sinistro. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il servizio utilizzando le convenzioni attualmente in essere nei principali centri urbani. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile la Centrale Operativa assisterà l'Assicurato nell'organizzazione dell'itinerario rimborsando, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale previsto. L'Assicurato è tenuto ad inviare ad AXA Assistance copia del verbale rilasciato dalle Autorità competenti entro 30 giorni dalla data del sinistro. La documentazione deve essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: AXA Assistance - Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma. In caso contrario, AXA Assistance addebiterà all'Assicurato il costo della prestazione erogata.

### **g) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)**

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo o sia coinvolto in un incidente da circolazione o il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto o incendio e sempre che le riparazioni richiedano almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, AXA Assistance organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consentirà all'Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione.

Il rientro o prosecuzione del viaggio verrà effettuato, a discrezione di AXA Assistance in base alla situazione del singolo caso, con:

- treno (prima classe); mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di € 100,<sup>00</sup> per persona e di € 400,<sup>00</sup> per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di € 250,<sup>00</sup> per persona e di € 1.000,<sup>00</sup> per sinistro;
- autovettura a noleggio di categoria 1200 cc., per la durata massima di 48 ore; in tal caso l'auto a noleggio è messa a disposizione con le stesse modalità di cui alla prestazione "b) Auto in sostituzione" rimanendo fermo il limite di 48 ore quale durata massima del noleggio.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

La prestazione, in caso di viaggio in treno o aereo, si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste. Si specifica che per ottenere la presente prestazione:

- non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, ricerca guasti, l'attesa per la diagnosi, tagliando periodico e/o campagna di richiamo;
- in caso di furto totale, l'Assicurato è tenuto ad inviare ad AXA Assistance copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

### **h) Corso recupero punti patente (Garanzia valida solo in Italia)**

Qualora l'Assicurato riceva comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della perdita di punti patente in seguito a una o più violazioni del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza, AXA Assistance provvederà a prenotare un corso per il recupero di 6 punti patente, presso un'autoscuola convenzionata ed abilitata, compatibilmente con la disponibilità dell'autoscuola.

La prestazione opera esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo dell'Assicurato sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a 10 punti patente e AXA Assistance terrà a proprio carico una percentuale di costo diversa a seconda di quello che era il punteggio precedente risultante dalla comunicazione, come da tabella sottostante:

<b>Punteggio precedente</b>	<b>% di presa a carico</b>
da 20 a 15 punti	100% del costo
da 14 a 10 punti	50% del costo
Minore di 10 punti	prenotazione corso a tariffa scontata c/o autoscuola convenzionata

Il diritto alla prestazione decade in caso di mancata partecipazione al corso per un numero di ore superiore a 4 con conseguente mancato recupero dei punti. In caso di sinistro "corso recupero punti patente", l'Assicurato dovrà inviare copia del provvedimento di decurtazione punti della patente di guida e dichiarazione sul rimanente punteggio dei punti patente, mezzo posta raccomandata ad AXA Assistance, citando nella lettera il numero di dossier fornito dalla Centrale Operativa.

### **ij) Ricerca corsi di guida sicura ed eventi mondo dei motori**

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa fornisce le seguenti informazioni relative al mondo dei motori per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- corsi di guida sicura: indirizzi, costi e tipologia di corso;
- campionato del mondo di Formula uno: informazioni su reperimento e costi biglietti;
- motomondiale e campionato superbike: informazioni su reperimento e costi biglietti.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

### **LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

#### **Art. 58 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione**

A deroga dell'Art. 28 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

**AXA ASSISTANCE**

**Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA**

**Numero Verde 800 / 27.13.43 (solo per l'Italia)**

**Tel. (+39) 06 / 42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)**

**Fax 06 / 47.40.742**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa; nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo: indirizzo e recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

#### **Art. 59 - Onere della prova**

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

#### **Art. 60 - Comunicazioni - Variazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 58 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

## Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro

---

### **Cosa fare in caso di sinistro - Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006)**

Le informazioni relative all'assicurazione R.C. Auto che qui forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 20 - "Modalità per la denuncia dei sinistri"). Riteniamo comunque utile fornire brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"**, a partire dal momento dell'entrata in vigore della procedura prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 (1° febbraio 2007), per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
- si tratta di collisione avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
  - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "risarcimento diretto" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). L'Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione.

## Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro

---

ne, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali caricati dall'Assicurato);

- b) sulla base della procedura di **“risarcimento del terzo trasportato”** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni”. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005);
- c) sulla base della **“procedura di risarcimento prevista dall'art. 148”** del D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni” per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
  - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

### Termini di legge per il risarcimento

**(art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005)**

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

## Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro

---

I termini sono: 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

### Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 codice civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

### **Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della Bonus/Malus**

Se il contratto è operante nella formula tariffaria Bonus/Malus (o con forme tariffarie a questa assimilate), il Contraente o l'Assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - [www.consap.it](http://www.consap.it)), l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

## Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza

### Bonus/Malus - Scala comune di corrispondenza

La normativa Bonus/Malus prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede **18 classi di merito**, precedentemente denominate **Classi CIP** e più recentemente rinominate **Classi C.U.**, abbreviazione di classi di Conversione Universale (ciò in seguito alle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 che abroga le precedenti disposizioni previste dalla circolare ISVAP N. 555/D del 17 maggio 2005). L'indicazione della classe di Conversione Universale sull'attestazione dello stato del rischio riguarda le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formula Bonus/Malus (o i veicoli assicurati con forme tariffarie a questa assimilate che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri) ed è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell'attestato di rischio).

La normativa del Bonus/Malus disciplinata dal Provvedimento CIP 93 e successive modifiche (compreso il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006), prevede la seguente tabella delle regole evolutive:

**Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza**

Classe di merito CU/CIP	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## **Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"**

---

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

#### **A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>**

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>2</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>3</sup>) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati<sup>4</sup>.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate<sup>5</sup> il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

#### **B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

#### **Finalità di utilizzo dei dati personali**

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

#### **Chi sono i soggetti coinvolti**

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

---

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

### **C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti**

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it).

#### **Modalità di uso dei suoi dati personali**

I suoi dati personali sono trattati<sup>7</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

#### **I suoi diritti**

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comuniciamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI) - E-mail: [centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it)**

---

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>3</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione e, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>4</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it)

---

<sup>5</sup> Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

<sup>6</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it)

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.